Camera di Commercio
Savona
Registro delle Imprese

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01363860097
del Registro delle Imprese di SAVONA
data di iscrizione: 31/07/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 31/07/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 139771

Denominazione: TERSIA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
SAVONA (SV) CORSO ITALIA, 27 CAP 17100

Costituita con atto del 16/07/2003

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:
L'ESERCIZIO, DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE, ANCHE TRAMITE IMPRESE CONTROLLATE E/O PARTECIPATE, DELLE SEGUENTI ATTIVITA' NEL SETTORE DELL'ENERGIA:
A) L'ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO DI PROCESSI E TECNOLOGIE PER:
- LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO O L'ACCUMULO, LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZO DI ENERGIA E/O DI CALORE;
- IL RISPARMIO ENERGETICO ED IL RECUPERO ENERGETICO;
- LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE, LO STOCCAGGIO E L'UTILIZZO DELL'IDROGENO;
- LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE, LO STOCCAGGIO E L'UTILIZZO DI COMBUSTIBILI E CARBURANTI OTTENUTI DA FONTI RINNOVABILI;
B) L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE, ANCHE IN CONCESSIONE:
- DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E/O DI CALORE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI QUALI, A TITOLO DI ESEMPIO, IL SOLE, IL VENTO, LE RISORSE IDRICHE, LE RISORSE GEOTERMICHE, LE MAREE, IL MOTO ONDOSO, I PRODOTTI VEGETALI ED I RIFIUTI ORGANICI ED INORGANICI;
- DI IMPIANTI DI CO-COMBUSTIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E/O CALORE, DOVE PER CO-COMBUSTIONE SI INTENDE LA COMBUSTIONE CONTEMPORANEA DI COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI E DI COMBUSTIBILI, SOLIDI, LIQUIDI O GASSOSI OTTENUTI DA FONTI RINNOVABILI;
- DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E/O CALORE ANCHE MEDIANTE COGENERAZIONE;
- DI IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO O L'ACCUMULO, LA DISTRIBUZIONE E L'UTILIZZO DELL'ENERGIA E/O DEL CALORE;
- DI IMPIANTI E/O COMPONENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E PER IL RECUPERO ENERGETICO;
- DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE, LO STOCCAGGIO E L'UTILIZZO DELL'IDROGENO;
- DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE, LO STOCCAGGIO E L'UTILIZZO DI COMBUSTIBILI E CARBURANTI OTTENUTI DA FONTI RINNOVABILI;

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

C) L'ATTIVITA' DI RIFACIMENTO O RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE, ANCHE IN CONCESSIONE:
- DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E/O DI CALORE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI QUALI, A TITOLO DI ESEMPIO, IL SOLE, IL VENTO, LE RISORSE IDRICHE, LE RISORSE GEOTERMICHE, LE MAREE, IL MOTO ONDOSO, I PRODOTTI VEGETALI ED I RIFIUTI ORGANICI ED INORGANICI;
- DI IMPIANTI DI CO-COMBUSTIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA E/O CALORE, DOVE PER CO-COMBUSTIONE SI INTENDE LA COMBUSTIONE CONTEMPORANEA DI COMBUSTIBILI NON RINNOVABILI E DI COMBUSTIBILI SOLIDI, LIQUIDI O GASSOSI OTTENUTI DA FONTI RINNOVABILI;
D) L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA E/O DI CALORE;
E) L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI IDROGENO;
F) L'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI COMBUSTIBILI E CARBURANTI OTTENUTI DA FONTI RINNOVABILI;
G) L'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI CERTIFICATI VERDI, DEI CERTIFICATI DI RISPARMIO E DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI ALLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI;
H) L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTAZIONE PER MISURE E PROVE ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRACITATE;
I) L'ATTIVITA' DI RICERCA E DI ACQUISIZIONE DI AREE IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOPRACITATE;
L) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE INERENTI LE ATTIVITA' SOPRACITATE, COMPRESE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA E L'ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI AD ESSE ATTINENTI.
PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE - MA NON COME OGGETTO PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO - OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE DI QUALSIASI SPECIE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE PROPRIO O DI TERZI, SE NELL'INTERESSE SOCIALE, NONCHE' ASSUMERE PARTECIPAZIONI E COINTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI, CONSORZI, ECC. AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.
SONO COMUNQUE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI AL D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989 N. 39, LE ATTIVITA' PROFESSIONALI PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1939 N. 1815 E LORO MODIFICHE, INTEGRAZIONI E SOSTITUZIONI E COMUNQUE TUTTE LE ATTIVITA' CHE PER LEGGE SONO RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI PARTICOLARI REQUISITI NON POSSEDUTI DALLA SOCIETA'.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE COLLEGIALE E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE INDIVIDUALE DISGIUNTIVA E AMMINISTRAZIONE PLURIPERSONALE INDIVIDUALE CONGIUNTIVA

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:
L'AMMINISTRATORE UNICO O GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.
QUANDO GLI AMMINISTRATORI COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE ED AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI.
IN CASO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATA A PIU' PERSONE CHE NON COSTITUISCONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI COS NOMINATI SPETTA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA', CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.
GLI AMMINISTRATORI POSSONO NOMINARE INSTITORI O PROCURATORI PER SINGOLI, DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
IN OGNI CASO, QUANDO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E' CONFERITA AD UN SOGGETTO CHE NON SIA AMMINISTRATORE, L'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E' REGOLATA DALLE NORME IN TEMA DI PROCURA.
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', TRANNE QUELLI DELEGATI INDEROGABILMENTE ALL'ASSEMBLEA DALLO STATUTO (ART.13).
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ESSO, NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN MATERIA GESTIONALE AD UNO O PIU' SINGOLI AMMINISTRATORI, EVENTUALMENTE ATTRIBUENDO LORO IL TITOLO DI "AMMINISTRATORE DELEGATO" AI FINI DELLA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA.
IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO.
QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' PERSONE CIASCUN AMMINISTRATORE HA DIRITTO DI OPPORSI ALL'ESECUZIONE DA PARTE DI ALTRI AMMINISTRATORI DI ATTI DI GESTIONE, PRIMA CHE SIANO COMPIUTI.
IN TAL CASO LA DECISIONE E' RIMESSA ALL'ASSEMBLEA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
I DIRITTI SOCIALI SPETTANO AI SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE DA CIASCUNO POSSEDUTA.
GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO APPROVATO, DEDOTTO IL CINQUE PER CENTO PER LA RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO DISTRIBUITI O ACCANTONATI SECONDO QUANTO STABILITO DAI SOCI NELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

Clausole di recesso:
IL DIRITTO DI RECESSO - OLTRE CHE NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - COMPETE AL SOCIO CHE NON HA CONCORSO ALLE DECISIONI RELATIVE A:
* CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O DEL TIPO DI SOCIETA';
* PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DELLA SOCIETA' ;
* FUSIONE O SCISSIONE DELLA SOCIETA';
* REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE;
* TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL'ESTERO;
* ELIMINAZIONE DI UNA O PIU' CAUSE DI RECESSO PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO;
* COMPIMENTO DI OPERAZIONI CHE COMPORTINO UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA SOCIETA' DETERMINATO NELL'ATTO COSTITUTIVO O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI SOCI A NORMA DELL'ART. 2468, QUARTO COMMA, C.C.;
* AUMENTO DEL CAPITALE DA ATTUARSI ANCHE MEDIANTE OFFERTA DELLE PARTECIPAZIONI DI NUOVA EMISSIONE A TERZI.
11) IL SOCIO CHE INTENDE ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO A MEZZO RACCOMANDATA A.R..
LA RACCOMANDATA DOVRA' ESSERE INVIATA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL GIORNO DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O, SE NON PREVISTA, DALLA TRASCRIZIONE NEL LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI, DELLA DECISIONE O DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE CHE LEGITTIMA IL RECESSO.
SE IL FATTO CHE LEGITTIMA IL RECESSO E' DIVERSO DA UNA DECISIONE, ESSO PUO' ESSERE ESERCITATO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONOSCENZA DA PARTE DEL SOCIO. A TAL FINE L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' TENUTO A COMUNICARE AI SOCI I FATTI CHE POSSONO

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

DAR LUOGO AL RECESSO ENTRO 15 GIORNI DALLA DATA IN CUI ESSO NE E' VENUTO A CONOSCENZA.
GLI AMMINISTRATORI DOVRANNO ANNOTARE SENZA INDUGIO NEL LIBRO SOCI L'AVVENUTO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DI RECESSO.
IL DIRITTO DI RECESSO SI INTENDE ESERCITATO IL GIORNO IN CUI LA COMUNICAZIONE E' PERVENUTA NELLA SEDE SOCIALE.
PER QUANTO RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE AL SOCIO RECEDUTO, I TERMINI E LE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA STESSA, VALGONO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2473, TERZO E QUARTO COMMA, C.C..

Clausole di prelazione:
IL SOCIO CHE INTENDE VENDERE O COMUNQUE TRASFERIRE IN TUTTO OD IN PARTE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI DI OPZIONE LUI SPETTANTI DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE A TUTTI I SOCI ED AGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA INVIATA ALLA SEDE DELLA SOCIETA' ED AL DOMICILIO DI CIASCUNO DEI SOCI RISULTANTE DAL LIBRO SOCI; LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE LE GENERALITA' DEL CESSIONARIO, IL PREZZO RICHIESTO E LE CONDIZIONI DELLA CESSIONE.
I SOCI DESTINATARI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI SOPRA POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE E/O DEI DIRITTI DI OPZIONE CUI LA COMUNICAZIONE SI RIFERISCE CON LE SEGUENTI MODALITA', CONDIZIONI E TERMINI:
* OGNI SOCIO INTERESSATO ALL'ACQUISTO DEVE FAR PERVENIRE AL SOCIO OFFERENTE LA DICHIARAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE CON LETTERA RACCOMANDATA CONSEGNATA ALLE POSTE NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE (RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE) DELL'OFFERTA DI PRELAZIONE;
* NELL'IPOTESI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI PIU' DI UN SOCIO, LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI DI OPZIONE OFFERTI SPETTERANNO AI SOCI INTERESSATI IN PROPORZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO.
(II) LA PRELAZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA PER IL PREZZO INDICATO DALL'OFFERENTE; QUALORA PERALTRO DOVESSE MANCARE, PER QUALSIASI RAGIONE, TALE INDICAZIONE OVVERO IL PREZZO RICHIESTO FOSSE RITENUTO ECCESSIVO DA UNO QUALSIASI DEI SOCI CHE ABBIA MANIFESTATO NEI TERMINI E NELLE FORME DI CUI SOPRA LA VOLONTA' DI ESERCITARE LA PRELAZIONE (CON CONTESTUALE RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DA PARTE DELL'OFFERENTE O CON CONTESTUALE ECCEZIONE IN CASO DI PREZZO RITENUTO ECCESSIVO), IL PREZZO DELLA CESSIONE SARA' DETERMINATO DALLE PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO.
QUALORA NON FOSSE RAGGIUNTO ALCUN ACCORDO, LE PARTI PROVVEDERANNO ALLA NOMINA DI UN UNICO ARBITRATORE; IN CASO DI MANCATO ACCORDO SULLA NOMINA DELL'UNICO ARBITRATORE, TALE FUNZIONE SARA' ASSUNTA DAL COLLEGIO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 60 DELLO STATUTO, SU RICHIESTA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE.
NELL'EFFETTUARE LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO, L'ARBITRATORE (O IL COLLEGIO ARBITRALE) DOVRA' RIFERIRSI AL "CAPITALE ECONOMICO" DELL'AZIENDA OSSIA TENER CONTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIET , DELLA SUA REDDITIVITA', DEL "VALORE CORRENTE" DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DA ESSA POSSEDUTI, DELLA SUA POSIZIONE NEL MERCATO NONCHE' DEL PREZZO E DELLE CONDIZIONI OFFERTI DAL POTENZIALE ACQUIRENTE, OVE EGLI APPAIA DI BUONA FEDE, E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA E CONDIZIONE CHE VIENE NORMALMENTE TENUTA IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'EVENTUALE "PREMIO DI MAGGIORANZA" PER IL CASO DI TRASFERIMENTO DEL PACCHETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETA'.
(III) IL DIRITTO DI PRELAZIONE DOVRA' ESSERE ESERCITATO PER LA TOTALITA' DELLA PARTECIPAZIONE E/O DEI DIRITTI OFFERTI; IN CASO DI ESERCIZIO PARZIALE DEL DIRITTO STESSO, COS COME NELLA IPOTESI IN CUI NESSUN SOCIO INTENDA ACQUISTARE LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI OFFERTI, IL SOCIO OFFERENTE SARA' LIBERO DI TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI OFFERTI ALL'ACQUIRENTE INDICATO NELL'OFFERTA ENTRO TRE MESI DAL GIORNO DI RICEVIMENTO DELL'OFFERTA STESSA DA PARTE DEI SOCI.

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SAVONA

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

(IV) ANCHE AL FINE DI EVITARE DUBBI INTERPRETATIVI, SI PRECISA CHE:
* NELLA DIZIONE "TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI" SONO COMPRESI TUTTI I NEGOZI DI ALIENAZIONE, NELLA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE E QUINDI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I CONTRATTI DI PERMUTA, DAZIONE IN PAGAMENTO, CONFERIMENTO IN SOCIET E DONAZIONE NONCHE' GLI ATTI O I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLA NUDA PROPRIETA' E DI TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GODIMENTO AVENTI AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE.
IN TUTTI I CASI IN CUI LA NATURA DEL NEGOZIO NON PREVEDA UN CORRISPETTIVO OVVERO IL CORRISPETTIVO SIA DIVERSO DAL DENARO, I SOCI ACQUISTERANNO LA PARTECIPAZIONE E/O I DIRITTI OFFERTI VERSANDO ALL'OFFERENTE IL VALORE CORRISPONDENTE COME DETERMINATO DALLA PARTI DI COMUNE ACCORDO TRA LORO, OVVERO, IN CASO DI DISACCORDO, DALL'UNICO ARBITRATORE O DAL COLLEGIO ARBITRALE;
* IN CASO DI RINUNZIA DA PARTE DI UN SOCIO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE, IL DIRITTO A LUI SPETTANTE SI ACCRESCE PROPORZIONALMENTE ED AUTOMATICAMENTE AGLI ALTRI SOCI CHE NON VI ABBIANO ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE RINUNZIATO ALL'ATTO DELL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE LORO SPETTANTE;
* NELL'IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E/O DIRITTI DI OPZIONE INTER VIVOS ESEGUITO SENZA L'OSSERVANZA DI QUANTO SOPRA PRESCRITTO, L'ACQUIRENTE NON AVRA' DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI E NON SARA' LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI.
(VI) LE LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PREVISTE DA QUESTO ARTICOLO NON SONO APPLICABILI:
* QUANDO IL CESSIONARIO EX ART. 2359 C.C. E' SOCIETA' CONTROLLANTE DEL SOGGETTO CEDENTE O SOCIETA' CONTROLLATA E/O COLLEGATA A QUEST'ULTIMO, OVVERO CONTROLLATA DALLA MEDESIMA CONTROLLANTE;
* QUANDO IL TRASFERIMENTO AVVENGA A SOCIETA' FIDUCIARIE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' AI SENSI DI LEGGE E/O NEL CASO DI RITRASFERIMENTO DA PARTE DELLE STESSE A FAVORE DEI FIDUCIANTI ORIGINARI O DEI LORO SUCCESSORI MORTIS CAUSA, PREVIA ESIBIZIONE DEL MANDATO FIDUCIARIO;
* QUANDO IL TRASFERIMENTO AVVENGA A FAVORE DI CONIUGE E DISCENDENTI E/O ASCENDENTI IN LINEA RETTA.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 80.000,00
sottoscritto 80.000,00
versato 80.000,00
conferimenti in DENARO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2004

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BAGNASCO MAURIZIO
nato a SAVONA (SV) il 23/02/1962
codice fiscale: BGNMRZ62B23I480T
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 16/07/2003
durata in carica FINO ALLA REVOCA

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale FILIALE
ERLI (SV) SCHENASSO CAP 17039

Camera di Commercio
Savona
Registro delle Imprese

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

Frazione LOC. BRIC

Attività esercitata:
IN DATA 22/03/2010 INIZIO ATTIVITA' DI OFFICINA DI PRODUZIONE DA DA ALTRE FONTI RINNOVABILI - ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "PARCO EOLICO ERLI BRIC SCHENASSO").

Data apertura: 01/02/2009

- Unità locale FILIALE
CASALE MONFERRATO (AL) VIA VISCONTI, SNC CAP 15033
PARTITORE

Data apertura: 01/02/2011

- Unità locale UNITA' LOCALE OPERATIVA
CENTRALE ELETTRICA
GENOVA (GE) VIA DELLE FABBRICHE, 10/R CAP 16158

Attività esercitata:
COSTRUZIONE - GESTIONE E MANUTENZIONE DI CENTRALE IDROELETTRICA. PRODUZIONE DI ENERGIA DA RISORSE IDRICHE. (IN DATA 26/02/2004 LA PROVINCIA DI GENOVA, AREA 08 - AMBIENTE ACQUA E SUOLO, ATTO N. 1350 HA ACCORDATO LA VOLTURA, DALLA QUARTIERE DEL SOLE SRL ALLA TERSIA SRL, E LA PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DAL TORRENTE CERUSA IN LOCALITA' SOTTO GLI ELICI NEL COMUNE DI GENOVA VOLTRI CONCESSA ALLA QUARTIERE DEL SOLE SRL CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4545 DEL 16/10/2001)

Data apertura: 01/09/2004

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA N.RO 4906/92 DEL 11/9/92.

RISCOSSI PER NR BOLLI	3	EURO	43,86
PER DIRITTI		EURO	10,00
TOTALE		EURO	53,86

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.
SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PER IL CONSERVATORE
(DOTT.SSA COSTANTINA DE STEFANO)

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Camera di Commercio
Savona
Registro delle Imprese

Prot.:CEW/3641/2011/CSV0045 25/10/2011

Codice fiscale	Denominazione		Pr.sede	
01363860097	TERSIA S.R.L.		SV	
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
BAGNASCO	MAURIZIO	M	SV	23/02/1962

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.
La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***